

Si riprende la discussione sul disegno di legge intorno agli onorari dei procuratori.

Presidente. Veniamo ora all'articolo 7.

Per il primo paragrafo di questo articolo leggo la seguente formula concordata tra Ministero e Commissione:

Art. 7.

« L'abilitazione al patrocinio presso le preture, di cui nella lettera *b* dell'articolo precedente, non potrà essere concessa che alle persone di incensurata condotta, le quali sieno fornite di licenza liceale, o di istituto tecnico, o di licenza normale superiore, o del diploma di segretario comunale ed agli ex-funzionari di cancelleria e di segreteria presso le autorità giudiziarie. »

Per il rimanente l'articolo rimarrebbe quale è stato proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione, sarebbe cioè formulato così:

« La domanda per l'abilitazione dovrà, con i documenti atti a comprovare i requisiti necessari, essere rivolta al presidente del Tribunale da cui dipenda la pretura presso la quale si voglia essere ammessi al patrocinio. Su la domanda pronunzierà il Tribunale in Camera di consiglio sentito il procuratore del Re.

« Degli iscritti presso ciascuna pretura sarà formato un albo che sarà affisso nella sala di udienza.

« L'abilitazione all'esercizio presso una pretura varrà anche presso le preture dipendenti dallo stesso tribunale. »

Al primo capoverso di questo articolo l'onorevole Pozzo Marco aveva proposto il seguente emendamento: Alle parole: licenza liceale o d'istituto tecnico, sostituire: licenza ginnasiale o tecnica.

L'onorevole Pozzo è presente?

(Non è presente).

Il suo emendamento s'intende ritirato.

Gli onorevoli Mel e Falconi Nicola hanno proposto che dopo le parole « ex-funzionari di cancelleria » del testo primitivo della Commissione, si aggiungano le parole « e di segreteria presso le autorità giudiziarie. »

Gallini, relatore. L'abbiamo già incluso nella formula concordata.

Presidente. Sta bene. Allora il primo capoverso rimane come è stato concordato nella nuova formula.

Verrebbe ora un altro emendamento del-

l'onorevole Pozzo Marco per aggiungere al secondo capoverso le parole: « ed il Consiglio di disciplina dei procuratori. »

Gallini, relatore. L'accettiamo.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. L'accetto.

Presidente. Allora se non vi sono osservazioni in contrario, pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Pozzo Marco.

(È approvato).

Segue l'emendamento degli onorevoli Cuzzi e Calvi perchè dopo le parole « il procuratore del Re » si aggiungano le seguenti: « ed il presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori. »

Cuzzi. Non ha più ragione di essere.

Presidente. Viene in fine l'emendamento dell'onorevole Perla, il quale propone di aggiungere a questo articolo il seguente capoverso:

« Tuttavia per le preture, stabilite ne' Comuni in cui risiedono più esercenti muniti de' titoli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente, l'abilitazione concessa alle persone indicate nella prima parte del presente articolo potrà essere limitata dal tribunale al solo patrocinio nei giudizi penali. »

Presidente. Onorevole Perla, insiste?

Perla. Insisto.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Vorrei far osservare al proponente che qui discipliniamo principalmente la rappresentanza legale nelle cause civili perchè la difesa nelle cause penali davanti le preture, ha in realtà poca importanza. Inoltre l'emendamento potrebbe dar cagione a inconvenienti non lievi.

Perla. Ma scusi, l'articolo 6 è formulato così: « Nei giudizi innanzi i pretori, sia in materia civile che in materia penale... » E nelle materie penali è obbligatorio il patrocinio in tutti i giudizi per delitti.

Presidente. Allora svolga la sua proposta.

Perla. Brevissime parole. Ho votato l'articolo 6, ma non posso non dichiarare che mi pare troppo rigida ed assoluta la distinzione che esso contiene; e qui mi accosto in certo modo all'ordine di idee svolte dall'onorevole Pipitone. Mi pare cioè che al sistema di una distinzione fra le preture poste in sede di tribunale e tutte le altre dovesse apportarsi almeno un temperamento. Qual'è la ragione, per cui non è possibile estendere a tutte le preture l'obbligo del patrocinio, per mezzo degli uomini di legge? Naturalmente